

STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32
www.studiomoriscoragni.com

Dott. FORTUNATO MORISCO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, li 15 marzo 2017

Circolare 6/2017: Decreto “Mille proroghe” Convertito in Legge

Gentile Cliente,

con la presente La informiamo che è stata pubblicata sulla G.U. 28.2.2017, n. 49, la Legge n. 19/2017, di conversione del DL n. 244/2016, Decreto c.d. “Mille proroghe”.

In sede di conversione sono state approvate una serie di importanti e attese disposizioni di carattere fiscale, di seguito esaminate, in vigore dall’1.3.2017 .

LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA

Non è stato oggetto di alcuna modifica l’invio trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche, che pertanto rimane confermato alla fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Di conseguenza tutti i soggetti in **regime IVA (mensile e trimestrale)** sono obbligati ad **inviare** all’Agenzia delle Entrate periodicamente le liquidazioni IVA alle seguenti **scadenze**:

- ✓ entro il **31.05.2017** la Liquidazione IVA del 1° trimestre 2017
- ✓ entro il **18.09.2017** la Liquidazione IVA del 2° trimestre 2017
- ✓ entro il **30.11.2017** la Liquidazione IVA del 3° trimestre 2017
- ✓ entro il **28.02.2018** la Liquidazione IVA del 4° trimestre 2017

SPESOMETRO 2017

È stata modificata la periodicità di presentazione del “nuovo” spesometro.

Per il 2017 l’invio dello spesometro è **semestrale** e va effettuato alle seguenti **scadenze**:

- ✓ primo semestre 2017 entro il 18.9.2017 (il 16 cade di sabato);
- ✓ secondo semestre 2017 entro il 28.2.2018.

Dall’anno 2018 lo spesometro si dovrà inviare trimestralmente

NOVITÀ IN MATERIA DI BILANCIO D’ESERCIZIO

Con il D.Lgs. n. 139/2015 sono state recepite le novità in materia di bilancio d’esercizio previste dalla Direttiva n. 2013/34/UE i cui riflessi sono:

- ✓ sul contenuto dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa;
- ✓ sulla redazione del bilancio

a seguito di nuovi principi di redazione e nuovi criteri di valutazione.

Inoltre il Legislatore ha concesso innanzitutto un **differimento di 15 giorni** del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi / IRAP relativa al 2016, che quindi **passa dal 30.9 al 15.10.2017**.

Con la modifica dell’art. 83, comma 1, TUIR viene **introdotto il principio della c.d. “derivazione rafforzata”** del reddito imponibile all’utile di bilancio, prevedendo il riconoscimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio contenuti nei Principi contabili OIC (così come già disposto per i soggetti che applicano i Principi contabili internazionali IAS / IFRS), ad eccezione delle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter, C.c. A tal fine sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni attuative emanate a favore dei soggetti che applicano i predetti Principi contabili internazionali.

Nell’ambito del TUIR sono state apportate altresì le seguenti modifiche:

- ✓ ai fini della determinazione del ROL, **non si tiene conto anche dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria** derivanti da **trasferimenti d’aziende / rami d’azienda**;
- ✓ le **spese relative a più esercizi** di cui all’art. 108, comma 1, sono deducibili nel **limite della quota imputabile** a ciascun esercizio.
- ✓ è stata eliminata la possibilità di ripartire in 5 anni le spese di pubblicità / propaganda;
- ✓ viene rivisto il trattamento fiscale degli **strumenti finanziari derivati** a seguito delle nuove regole di contabilizzazione degli stessi (fair value).

Inoltre, con una **disposizione di coordinamento generale**, è previsto che il riferimento contenuto nelle norme fiscali ai **componenti di cui alle macroclassi A) e B)** del Conto economico va inteso **al netto** dei predetti componenti straordinari.

È infine introdotta la seguente **disciplina fiscale transitoria** per il primo esercizio di applicazione dei nuovi Principi contabili OIC al fine di cristallizzare le connesse rettifiche operate in bilancio, prevedendo che:

- ✓ le regole della “previa imputazione a Conto economico” di cui all’art. 109, comma 4, TUIR sono **applicabili anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio**;
- ✓ i componenti **imputati direttamente a patrimonio netto** rilevano ai fini IRAP se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificabili nelle voci delle macroclassi A) e B) di Conto economico con rilevanza ai fini IRAP;
- ✓ il ripristino / eliminazione nell’attivo patrimoniale di costi già imputati a Conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti non più capitalizzabili non rilevano ai fini reddituali / valore fiscalmente riconosciuto;
- ✓ l’eliminazione di passività / fondi di accantonamento considerati dedotti dal TUIR non rileva ai fini della determinazione del reddito. Resta ferma l’ineducibilità degli oneri a fronte dei quali i predetti

fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso di mancato verificarsi degli stessi.

Il MEF entro il 30.4.2017 (60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) provvederà alla revisione dei Decreti n. 48/2009 e 8.6.2011 contenenti le disposizioni di coordinamento fiscale per i soggetti che adottano i Principi contabili internazionali ora applicabili anche ai soggetti che adottano i nuovi Principi contabili OIC, nonché del Decreto 14.3.2012 contenente la disciplina dell'ACE.

INVIO DATI SPESE VETERINARIE AL STS

È stato disposto il **differimento dal 31.1 al 28.2** del termine per l'invio al STS da parte dei veterinari dei dati delle spese sanitarie da persone fisiche per le quali spetta la detrazione IRPEF prevista dall'art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, al fine della dichiarazione precompilata.

DETRAZIONE 50% IVA ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARI

È stata **prorogata al 31.12.2017** l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 56, Finanziaria 2016, relativa alla **detrazione IRPEF del 50% dell'IVA dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale**, di classe energetica A / B. La detrazione è usufruibile in **10 rate annuali** a partire dal periodo d'imposta di sostenimento delle spese.

RINVIO SOPPRESSIONE MODD. INTRA-2

È stata **rinviiata al 31.12.2017 la soppressione dei modd. Intra** relativi agli acquisti intraUE di beni / servizi ricevuti da operatori UE.

Quindi **per il 2017 è stato ripristinato l'obbligo di presentare i modd. Intra-2 nel rispetto delle consuete modalità e termini di presentazione.**

Contestualmente è stato riscritto il co6 dell'art. 50, DL n. 331/93 contenente l'obbligo di presentazione dei modd. Intra. In base alle nuove disposizioni, **applicabili dal 2018**, l'adempimento in esame:

- ✓ va **effettuato "anche per finalità statistiche"**;
- ✓ riguarda **soltanto gli acquisti / cessioni intraUE** di beni.

È stato **soppresso** (dal 2018) l'obbligo di presentazione relativamente alle **prestazioni di servizi resi / ricevuti** da operatori UE.

ESTREMI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

È stato **soppresso** l'obbligo di **indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione** dei contratti di locazione a canone concordato per i quali è prevista la riduzione del 30% del relativo reddito imponibile, nonché dell'anno di presentazione della dichiarazione ICI / IMU.

La novità trova applicazione a **decorrere dal 2017** (mod. 730 / REDDITI 2018.)

* * * * *

Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni